

Ordine dei Geologi

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Accesso ai documenti - L. 241/1990, civico e generalizzato

Nota introduttiva

Il presente documento rappresenta un quadro sintetico, generale, riepilogativo e non esaustivo della materia in oggetto. Pertanto per i dovuti approfondimenti si rimanda alla lettura delle specifiche norme di riferimento di seguito elencate e quelle ad esse collegate.


Norme di riferimento:

- legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- decreto legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- decreto legislativo 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

| | Diritto di accesso agli atti (art. 22, L. 241/1990) |
|--|---|
| Prevede un interesse di chi propone l'istanza | Per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
| Limitazioni (documenti secretati, militari, commerciali...) | Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. |
| Sempre motivazione della richiesta | La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente (art. 25). |
| La richiesta di accesso agli atti può interessare persone terze le quali possono opporsi alla richiesta di accesso | La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (“Controinteressati”: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. |

| | Accesso civico (art. 5, comma 1 D.lgs 33/2013 - Art. 6 D.Lgs 97/2016) |
|--|--|
| Si richiede la pubblicazione di dati e documenti che la PA avrebbe già dovuto pubblicare | L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. |

| | |
|--|---|
| | Accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D.Lgs 33/2013 - Art. 6 D.Lgs 97/2016) |
| L'accesso civico generalizzato si esercita su tutti i documenti, indipendentemente dall'esistenza di un obbligo di pubblicazione | Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, <u>ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione</u> ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. |
| L'istanza di accesso non richiede alcuna motivazione, ma la richiesta deve essere chiara, non generica | L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. |
| Limitazioni | L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici |
| Controinteressati | La procedura deve tenere conto di eventuali controinteressati, ovvero di coloro che potrebbero subire pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza o agli interessi economici e commerciali ivi compresi, la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. |



Note di sintesi e commento

L'ACCESSO AGLI ATTI richiede una motivazione da parte di chi formula l'istanza e prevede un interesse specifico.

L'ACCESSO CIVICO consente a chiunque di richiedere direttamente la pubblicazione di documenti, dati, informazioni rispetto ai quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente. L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiede una motivazione, è gratuita e non presuppone una situazione legittimante in capo all'istante.

L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO consente l'accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l'obbligo della pubblicazione, è consentito "a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione". Questo quindi non ha più come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Per quanto attiene le tempistiche relative alle procedure e a quanto non specificato si rimanda ai testi normativi.